

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2974

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAO, BUTTIGLIONE, PEZZOTTA, GIORGIO MERLO, BARBIERI, CIMADORO, SARDELLI, ENZO CARRA, ANGELI, BOSI, CAPITANIO SANTOLINI, CERA, CIOCCHETTI, COMPAGNON, DELFINO, FERRARI, GALLETTI, LIBÈ, MANNINO, MANTINI, PIERDOMENICO MARTINO, MAZZARELLA, NARO, OCCHIUTO, RAZZI, RIA, RUGGERI, RUVOLO, TOUADI, VACCARO

Istituzione dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo e disposizioni per il recupero dell'evasione del canone di abbonamento alle radioaudizioni, previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880

Presentata il 23 novembre 2009

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente iniziativa legislativa ha l'obiettivo di ridurre il fenomeno dell'evasione del canone di abbonamento radiotelevisivo.

Le disposizioni fondamentali riguardanti il canone sono tuttora contenute nel regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, che sono state solo marginalmente modificate dalle successive disposizioni contenute nelle leggi 14 aprile 1975, n. 103,

e 3 maggio 2004, n. 112, e nel testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Le caratteristiche essenziali dell'imposta sono le seguenti:

1) il canone di abbonamento radiotelevisivo è un'imposizione tributaria che consegue alla detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni via etere;

2) si tratta di un'imposta dovuta allo Stato, che ne cura la riscossione tramite gli uffici dell'amministrazione finanziaria statale (Agenzia delle entrate — sportello abbonamenti alla televisione);

3) il gettito del canone di abbonamento radiotelevisivo rappresenta il corrispettivo che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo percepisce dallo Stato per lo svolgimento di un'attività di interesse pubblico;

4) la determinazione dell'ammontare del canone di abbonamento radiotelevisivo è demandata al Ministro dello sviluppo economico, che vi provvede con proprio decreto entro il mese di novembre di ciascun anno.

Il canone di abbonamento radiotelevisivo è, quindi, un'imposta prevista dalla legge, che trova il suo fondamento nella necessità di sovvenzionare un servizio pubblico di grande valore democratico rappresentato dalla tutela dell'accesso all'informazione.

Il canone di abbonamento radiotelevisivo è, senza dubbio, facilmente evadibile sia a causa dell'assenza di procedure applicabili per l'individuazione dei soggetti passivi dell'imposta, sia per le oggettive difficoltà che si frappongono allo svolgimento di controlli anti-evasione.

L'assolvimento dell'obbligo d'imposta si è gradualmente trasformato in un mero assoggettamento discrezionale ad essa, con il risultato di vedere una costante crescita del fenomeno dell'evasione fino a valori attualmente stimati tra il 27 e il 30 per cento;

È parso evidente che soluzioni reali del problema non potessero prescindere da una radicale modifica normativa delle modalità con le quali individuare i soggetti passivi dell'imposta e ottenere l'effettiva corresponsione del tributo.

Il cardine della presente proposta di legge consiste nell'introduzione di un sistema di accertamento e di riscossione dell'imposta basato sulla titolarità di un'utenza elettrica che, ai fini dell'applicazione dell'imposta in questione, va a

costituire un elemento presuntivo del possesso di un apparecchio atto alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive. Tale sistema di riscossione è già utilizzato in alcuni Paesi europei; particolarmente significativi sono i risultati ottenuti dalla Grecia, che in pochi anni ha ridotto drasticamente il tasso di evasione.

Si riportano di seguito i contenuti fondamentali della presente proposta di legge:

1) attualmente la detenzione dell'apparecchio ricevente, su cui si fonda l'assoggettamento all'imposta, viene presunta se l'utente è in possesso di un impianto aereo di ricezione delle trasmissioni; la proposta di legge introduce l'ulteriore presunzione di detenzione consistente nella titolarità di un'utenza per la fornitura di energia elettrica (articolo 2);

2) la presunzione di detenzione basata sulla titolarità di un'utenza per la fornitura di energia elettrica è costituzionalmente ammissibile a condizione che sia consentito al soggetto passivo dell'imposta di provare l'insufficienza dell'elemento presuntivo ai fini dell'assoggettamento ad essa (si tratta delle cosiddette « presunzioni relative » o *iuris tantum*); a tale finalità è preordinata un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà mediante la quale l'utente di una fornitura di energia elettrica potrà contestare l'applicazione del tributo dichiarando di non essere in possesso di un apparecchio ricevente (articolo 3, comma 1);

3) le false comunicazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al presente punto 2) sono punite con le sanzioni penali previste dall'ordinamento vigente (articolo 3, comma 2);

4) l'individuazione dei soggetti d'imposta avviene ad opera delle società fornitrici e distributrici di energia elettrica con le quali l'amministrazione finanziaria, in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ha previamente stipulato apposite convenzioni di servizio (articolo 9);

5) le società fornitrici e distributrici di energia elettrica recapitano ai rispettivi utenti il bollettino di pagamento dell'imposta unitamente alla bolletta elettrica; il pagamento dell'imposta può essere effettuato anche in più rate corrispondenti all'emissione delle bollette elettriche (articolo 9);

6) sono previsti un inasprimento delle sanzioni amministrative in caso di mancato pagamento dell'imposta (articolo 7) nonché la possibilità di estinguere le violazioni relative a mancati versamenti occorsi nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge (articolo 8);

7) la proposta di legge prevede una misura di equità sociale consistente nella riduzione dell'imposta in favore di coloro che fruiscono del solo reddito derivante da pensione sociale; alla copertura di tale riduzione è destinato il 25 per cento dei

maggiori introiti che deriveranno dal nuovo sistema impositivo (articolo 5);

8) al fine di rendere la denominazione dell'imposta aderente alla funzione di finanziamento dei compiti di servizio pubblico generale radiotelevisivo, dalla data di entrata in vigore della legge il canone di abbonamento radiotelevisivo, assumerà la denominazione di « imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo »;

9) è prevista l'emanazione di un regolamento di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (articolo 11, comma 2).

I risultati finanziari attesi con l'applicazione della legge sono esposti nella tabella di seguito riportata:

Ipotesi tassi di evasione con nuove norme	Numero contribuenti	Maggior numero di contribuenti rispetto alla situazione attuale	Maggior gettito d'imposta	Gettito di imposta complessivo
0	23.310	6.400	678.000 euro	2.470.860 euro
10 %	20.979	4.069	431.314 euro	2.223.774 euro
20 %	18.648	1.738	184.228 euro	1.976.688 euro

L'ipotesi più realistica prevede il raggiungimento di un tasso di evasione del 10 per cento (rispetto all'attuale 27-30

per cento), con un gettito aggiuntivo d'imposta di oltre 430 milioni di euro annui.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Decorrenza dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, il canone di abbonamento alle radioaudizioni previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assume la denominazione di « imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo ».

ART. 2.

(Presupposti per l'applicazione dell'imposta ordinaria).

1. Sono soggetti all'applicazione dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che, per uso privato, detengono un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di programmi radiotelevisivi, anche provenienti dall'estero, con qualsiasi mezzo e tecnologia diffusi.

2. La presenza di un impianto aereo idoneo alla captazione di programmi radiotelevisivi o la titolarità di un'utenza per la fornitura di energia elettrica sono elementi presuntivi della destinazione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi radiotelevisivi e costituiscono il presupposto per l'applicazione dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3.

ART. 3.

(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

1. Non sono tenuti al pagamento dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che, pur

essendo muniti di un impianto aereo idoneo alla captazione di programmi radio-televisivi o risultando intestatari di un'utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso privato dichiarano, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non detenere, nell'intero anno di riferimento dell'imposta, un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di programmi radiotelevisivi.

2. Nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci effettuate ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 deve essere presentata per ciascuna annualità d'imposta.

ART. 4.

(Limitazione dell'imposta ordinaria alla dimora abituale).

1. L'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo è dovuta unicamente per la dimora abituale di ciascuna famiglia anagrafica, definita ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ed è stabilita in misura fissa, indipendentemente dal numero di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi radiotelevisivi detenuti dalla stessa famiglia anagrafica.

ART. 5.

(Riduzione dell'imposta ordinaria).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 una quota del 25 per cento del maggior gettito annuo derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è

utilizzata per la progressiva riduzione dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo in favore dei soggetti disagiati aventi diritto all'incremento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici previsto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Le riduzioni dell'imposta ordinaria di cui al presente comma sono annualmente stabilite secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 10.

ART. 6.

(Presupposti per l'applicazione dell'imposta speciale).

1. Sono tenuti al pagamento dell'imposta speciale per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che detengono apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi radiotelevisivi, con qualsiasi mezzo e tecnologia diffusi, in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dell'ambito familiare, nonché coloro che detengono apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi radiotelevisivi impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto.

ART. 7.

(Sanzioni amministrative).

1. In caso di mancato pagamento dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo si applica una sanzione amministrativa, in aggiunta all'imposta dovuta e agli interessi di mora, di importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità dell'imposta ordinaria evasa e tra euro 2.000 ed euro 8.000 per ciascuna annualità dell'imposta speciale evasa.

2. Qualora il pagamento dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo sia eseguito oltre i termini di versamento stabiliti ai sensi dell'articolo 9, ma prima dell'accertamento della violazione, in luogo della sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del presente

articolo si applica una sanzione amministrativa di importo pari all'ammontare dell'imposta o della quota di essa di cui è stato ritardato il pagamento.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quinto, qualora il pagamento dell'imposta sia eseguito prima dell'accertamento della violazione, ma non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di versamento dell'imposta medesima.

ART. 8.

(Estinzione delle violazioni relative a mancati pagamenti).

1. Con il pagamento dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo per il secondo anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge e con il versamento della somma di euro 20 per ogni annualità del canone di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, non corrisposta negli ultimi dieci anni antecedenti la citata data di entrata in vigore della presente legge, è estinta ogni violazione relativa al mancato pagamento dello stesso canone, anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso.

ART. 9.

(Disposizioni in materia di organizzazione del servizio di riscossione dell'imposta).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni per la riscossione dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo che consentano, anche tramite convenzioni con società fornitrici o distributrici di energia elettrica, di individuare i soggetti passivi dell'imposta e di assicurare la regolarità del gettito anche mediante frazionamenti nel corso dell'anno del pagamento dell'imposta. Sono, altresì, definiti il modello e le modalità di presen-

tazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 3.

ART. 10.

(Determinazione dell'ammontare dell'imposta).

1. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 47, comma 3, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

ART. 11.

(Modificazioni di norme e disposizioni finali).

1. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono abrogati gli articoli 1, 2, ad eccezione del quinto comma, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ad eccezione del primo comma, 13, 14, 19, 20 e 25;

b) alla rubrica del capo II del titolo II, le parole: « del canone » sono sostituite dalle seguenti: « dell'imposta »;

c) all'articolo 2, quinto comma, le parole: « L'abbonato » sono sostituite dalle seguenti: « Il soggetto passivo dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo »;

d) alla rubrica del capo V del titolo II, le parole: « degli abbonati » sono sostituite dalle seguenti: « degli utenti »;

e) all'articolo 9, primo comma, le parole: « L'abbonato alle radioaudizioni e chi, pur non essendo abbonato, » sono sostituite dalla seguente: « Chiunque »;

f) all'articolo 10, primo comma, le parole: « l'abbonato » sono sostituite dalle seguenti: « l'utente »;

g) all'articolo 11:

1) al primo comma, le parole: « del canone semestrale od annuale pagato a norma del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo o del rateo della medesima già pagati »;

2) al secondo comma, le parole: « sono considerati nuovi abbonati al pagamento del canone » sono sostituite dalle seguenti: « sono obbligati al pagamento dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo » e le parole: « il canone relativo al suo abbonamento » sono sostituite dalle seguenti: « l'imposta per il medesimo periodo »;

h) all'articolo 12:

1) al secondo comma, la parola: « abbonati » è sostituita dalla seguente: « utenti »;

2) al terzo comma, le parole: « dell'abbonato » sono sostituite dalle seguenti: « dell'utente » e le parole: « l'abbonato » sono sostituite dalle seguenti: « l'utente »;

3) al settimo comma, la parola: « , paternità » e le parole: « munirsi di nuovo abbonamento, ovvero » sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In mancanza, è obbligato dal medesimo termine al pagamento dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo »;

i) all'articolo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I modelli di licenza sono riuniti in libretti venticinque moduli ciascuno, che sono predisposti e venduti dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo al prezzo stabilito annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico »;

l) all'articolo 16, secondo comma, lettera b), la parola: « , paternità » è soppresa;

m) all'articolo 17:

1) ai commi terzo, quarto e quinto, la parola: « , paternità » è soppressa;

2) al settimo comma, le parole: « Gli agenti dell'E.I.A.R., muniti di regolare tessera di riconoscimento, » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti indicati all'articolo 24, comma 1, »;

n) all'articolo 18:

1) al primo comma, le parole: « del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari » sono sostituite dalle seguenti: « dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo »;

2) al secondo comma, le parole: « del canone » sono sostituite dalle seguenti: « dell'imposta »;

o) all'articolo 22, primo comma, lettera *a)*, secondo periodo, la parola: « , paternità » è soppressa;

p) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — 1. Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni concernenti l'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo gli organi cui, a norma delle leggi vigenti, compete l'accertamento delle violazioni delle leggi tributarie, nonché i funzionari della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo messi a disposizione dell'Ufficio registro abbonamenti radiotelevisivi, espressamente riconosciuti idonei e abilitati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno.

2. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni concernenti l'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

3. Per l'esazione coattiva, da parte dell'Ufficio registro abbonamenti radiotelevisivi, dei canoni di abbonamento non corrisposti nonché delle sanzioni ammini-

strative dovute per la violazione delle disposizioni concernenti l'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo si applicano le disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 »;

q) all'articolo 26, primo comma, le parole: « per canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari » sono sostituite dalle seguenti: « relativi all'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo »;

r) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« ART. 27. — 1. L'imposta speciale per il servizio pubblico generale radiotelevisivo dovuta per audizioni date in locali pubblici o aperti al pubblico è stabilita in ragione di anno solare ed è determinata mediante speciali convenzioni di abbonamento con la società concessionaria.

2. Gli abbonamenti di cui al comma 1 si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno e l'utente è tenuto senza alcun preavviso al pagamento del canone, salvo che abbia provveduto a dare disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla società concessionaria non oltre il mese di novembre di ciascun anno.

3. Chiunque effettua audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico senza aver concordato il canone di abbonamento di cui al presente articolo è soggetto alle sanzioni previste per il mancato pagamento dell'imposta speciale, ancorché abbia corrisposto l'imposta ordinaria.

4. Si applicano agli apparecchi in uso in locali pubblici o aperti al pubblico anche le disposizioni degli articoli 9, 10, 11, 12, 16, 22, 24 e 26 ».

2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, per l'applicazione dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari in materia di canone di abbonamento alle radioaudizioni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

